

Antonella Salvati (red) – Funzione Compliance

## **COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE**

### **PROCEDURA INTERNA *ai sensi del d.m. n. 644/2012***

I principali riferimenti normativi, la base di calcolo - definizione di “saldo disponibile”, i criteri applicativi, la metodologia di calcolo e determinazione dei costi dell’istruttoria veloce, la tracciabilità delle valutazioni effettuate, nonché l’elenco delle operazioni (causali di addebito e descrizioni) escluse dall’addebito della Commissione di Istruttoria Veloce, sono a disposizione della clientela attraverso il presente documento pubblicato sul sito internet e sulle postazioni di trasparenza presso tutte le dipendenze della Banca.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L’art. 6-bis del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all’interno del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) l’art. 117-bis, rubricato “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”.

Il suddetto articolo consente alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato per il periodo in cui vengono utilizzate le somme dal cliente, nonché “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento”, che “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito CIV) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

L’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 117-bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30 giugno 2012, ha emanato il Decreto n. 644.

All’art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è previsto che la Banca adotti una procedura interna che individui i casi in cui è svolta un’istruttoria veloce.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono descritti i casi in cui la Banca effettua un’istruttoria veloce ed applica la CIV, con i relativi costi.

- Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della CIV nei seguenti termini:
  - a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto ed è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda

- dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce ed a questa direttamente connessi;
  - c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
  - d) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata.

La norma ha previsto casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
  - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare;

- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la CIV né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido.

- La Delibera n. 286 del 3 luglio 2018 con la quale Banca d'Italia ha emanato gli Orientamenti sulla "Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti", al fine di assicurare la conformità delle prassi applicative e favorire condotte più attente alla qualità delle relazioni con la clientela.

## **BASE DI CALCOLO - DEFINIZIONE DI "SALDO DISPONIBILE"**

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto al fido accordato ("utilizzo extrafido");
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un fido, in eccedenza al saldo del conto corrente ("sconfinamento in assenza di fido").

Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 stabilisce che la CIV viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- la data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;

➤ la data valuta, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste, viene calcolata una "data disponibilità" che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la data contabile (ossia di registrazione in conto); per i versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla "data disponibilità" sopra definita.

La franchigia prevista dalla legge per i consumatori è estesa dalla Banca alla pluralità di sconfinamenti registrati nell'arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo fissati ex lege. La Banca mantiene il saldo disponibile depurato dagli addebiti esenti nell'arco di tempo di sette giorni entro il quale la franchigia opera.

Nelle ipotesi di rientri parziali o temporanei, la CIV è applicata nei soli casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata è superiore in valore assoluto a quello negativo del giorno antecedente.

Nella determinazione del saldo disponibile rilevante ai fini dell'applicazione della CIV non hanno alcun effetto le c.d. "partite prenotate", intese come mere evidenze interne di futuri impegni del cliente.

La Banca non applica contestualmente la commissione onnicomprensiva e CIV nel caso in cui il cliente utilizzi crediti già deliberati e perfezionati dal punto di vista negoziale, ma non ancora operativi per ragioni riconducibili esclusivamente alla Banca. Una volta che gli affidamenti sono deliberati e operativi non viene applicata la CIV, se non nei casi di operazioni contabili che determinano o accentuano lo sconfinamento rispetto al fido accordato.

## **CRITERI APPLICATIVI**

La Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito dell'ulteriore addebito; solamente nel caso in cui tale verifica abbia avuto esito positivo, la Banca acconsente allo sconfinamento.

La Banca adotta, nelle proprie procedure informatiche, specifici blocchi che depurano il saldo disponibile di fine giornata ai fini del calcolo della CIV e non consentono l'applicazione della CIV come di seguito descritto e schematizzato.

La CIV non viene applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Quali a titolo esemplificativo:

- commissioni o spese per costi fissi di gestione (spese di tenuta conto, canone annuo, spese per liquidazione interessi, ecc.)
- commissioni derivanti dall'esecuzione di specifiche operazioni ordinate dal cliente (spese per bonifici, commissioni per prelievi su contante, ecc.)
- costi di invio delle comunicazioni di legge ove previsti.

La Banca può rifiutare di autorizzare sullo stesso rapporto di conto corrente ulteriori operazioni richieste o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi versamenti/bonifici.

Al fine di favorire una migliore comprensione dei meccanismi di applicazione della CIV da parte della clientela, all'interno della documentazione precontrattuale e contrattuale sono adeguatamente evidenziate rappresentazioni della CIV che favoriscono una maggiore consapevolezza del cliente sulle modalità applicative e sull'esistenza di franchigie e limiti. In particolare, i fogli informativi riportano le seguenti previsioni:

Cliente	Tipologia di sconfinamento	Casistica di applicazione ed esenzione	Importo
Consumatore	Sconfinamenti extra-fido	Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 150 a trimestre - calcolata per ogni operazione che ha causato sconfinamento di importo superiore a € 100. La commissione non è dovuta, limitatamente ai rapporti con i consumatori, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo - anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a € 500 e lo sconfinamento non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi, tenendo conto che il consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per trimestre.	20 euro
	Sconfinamenti in assenza di fido	Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 150 a trimestre - calcolata per ogni operazione che ha causato sconfinamento di importo superiore a € 100. La commissione non è dovuta, limitatamente ai rapporti con i consumatori, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a € 500 e lo sconfinamento non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi, tenendo conto che il consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per trimestre.	20 euro
Non consumatore	Sconfinamenti extra-fido	Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 650 a trimestre - per sconfinamenti superiori a € 100 fino a € 25.000.	21 euro
		Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 650 a trimestre - per sconfinamenti oltre € 25.000.	50 euro
	Sconfinamenti in assenza di fido	Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 650 a trimestre - per sconfinamenti superiori a € 100 fino a € 25.000.	21 euro
		Commissione di Istruttoria Veloce - con un massimo di € 650 a trimestre - per sconfinamenti oltre € 25.000.	50 euro

La Banca, inoltre, non applica la CIV:

- a) quando lo sconfinamento avvenga a fronte di pagamenti “autoforzanti”, ovvero frutto di atti non discrezionali, come tali non stornabili da parte della Banca e non determinanti lo svolgimento di un’istruttoria veloce. Si considerano rientranti in tale ambito gli addebiti relativi a:
- saldo della carta di credito emessa o distribuita dalla Banca assumendone - in forza di accordi con l’emittente - il relativo rischio di credito (carte c.d. “bancarie”)
  - assegni trasferiti alla Banca per l’incasso e risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente
  - effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell’effetto documentale sia conseguito l’accredito anticipato del netto ricavo o l’ampliamento del fido utilizzabile. Nell’ipotesi in cui la Banca decida di anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l’annotazione in conto vale a estinguere l’apertura di credito a suo tempo concessa;
- b) quando lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente. In tali circostanze, infatti, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è conseguente ad alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione.

Infine, la Banca non applica la CIV:

- quando lo sconfinamento non avviene perché la Banca non vi acconsente, pur avendo espletato l’attività istruttoria
- quando lo sconfinamento è solo un saldo per valuta. In tal caso non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsti per gli utilizzi in assenza o extra fido.

La Banca si riserva, altresì, la facoltà di definire - in base alle procedure e regole interne sulle politiche commissionali - franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge, anche meramente “interni”, quali, ad esempio:

- estensione delle franchigie di legge anche a clienti non consumatori
- ampliamento dei termini delle franchigie di legge, quali durata massima sconfinamento (7 giorni), importo massimo dello sconfinamento (500 euro) e numero di esenzioni nel trimestre (una volta)
- importo minimo operazione soggetta al calcolo CIV
- importo minimo sconfinamento soggetto al calcolo CIV
- importo massimo delle CIV addebitabili nel trimestre
- ammontare minimo di incremento dello sconfinamento rispetto al giorno precedente.

In particolare, al fine di evitare l’applicazione della CIV per sconfinamenti contenuti e/o incrementi irrilevanti d’importo dello sconfinamento, la Banca ha definito soglie di esenzione per l’importo minimo dello sconfinamento (€ 100).

All'interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, la Banca rappresenta la CIV in modo separato rispetto alle altre informazioni, specificando i casi in cui sia stata applicata nel periodo di riferimento, le motivazioni dell'eventuale scostamento tra importi calcolati e importi effettivamente addebitati (ad esempio, franchigie ex lege, nonché dei saldi disponibili di fine giornata che hanno determinato l'applicazione della CIV), inserendo avvertenze mediante le quali sia richiamata l'attenzione del cliente su elementi quali il numero di sconfinamenti concessi, il picco raggiunto durante ciascun periodo di sconfinamento, il numero di volte in cui la CIV è stata applicata e l'ammontare complessivamente pagato nell'anno.

### **METODOLOGIA DI CALCOLO E DETERMINAZIONE DEI COSTI DELL'ISTRUTTORIA VELOCE RILEVATI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE DELLA CIV**

La Banca esegue l'istruttoria veloce su tutti i rapporti, affidati e non, che presentano un saldo passivo o uno sconfinamento oltre il limite di fido accordato. Un'istruttoria veloce può essere avviata a seguito di richieste specifiche effettuate dal cliente allo sportello. In questo caso, l'operazione resta sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Organo deliberativo.

Il processo di istruttoria veloce individua diversi livelli di verifica/autorizzazione a seconda dell'entità dello sconfinamento da analizzare/autorizzare in base alle deleghe di potere assegnate in materia di autorizzazione a sconfinare ai competenti Organi deliberanti.

Il processo, per tutte le casistiche, coinvolge la Dipendenza ed i suoi addetti attraverso l'utilizzo sia di informazioni prodotte da procedure interne (in particolare la Procedura conti correnti) sia di archivi e fonti esterne (es: Centrali Rischi, visure camerali, visure protesti, visure ipo-catastali, ecc.).

Qualora necessario, viene, inoltre, contattato il cliente telefonicamente o a mezzo e-mail per raccogliere ulteriori informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.

Svolto l'iter deliberativo, l'operazione che determina lo sconfinamento può essere autorizzata o meno.

La stima del costo medio dell'attività di istruttoria - sia per i consumatori che per i non consumatori - viene definita e aggiornata, in caso di variazione significativa degli elementi considerati, a cura dell'Ufficio Pianificazione e controllo gestione, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione & IT, sulla base di uno specifico processo.

I costi presi in considerazione, sono rilevati secondo criteri supportati da motivazioni documentate e verificabili che tengano conto della concreta operatività aziendale, della tipologia di clienti interessati, con particolare riferimento alla differenza fra consumatori e non consumatori con periodicità almeno triennale o ogni qualvolta intervengano mutamenti nella disciplina di riferimento (interna o esterna) ovvero rivisitazioni dei processi che hanno impatto sulla materia, anche in funzione dei processi interni di "efficientamento" della Banca.

La Banca calcola i costi mediamente sostenuti per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi attraverso le seguenti fasi:

- definizione del processo gestione e monitoraggio sconfini in conto:
  - autorizzazione sconfino in autonomia filiale
  - autorizzazione sconfino di competenza del Coordinamento dipendenze
  - autorizzazione sconfino di competenza dell'Ufficio Gestione posizioni o dell'Ufficio Contenzioso
  - autorizzazione sconfino di competenza della Direzione;
- calcolo del costo medio orario per ogni figura professionale avente un ruolo attivo nel processo in esame (es.: Responsabile di Filiale, Addetto ecc.) considerando anche i costi di struttura (es.: utenze) differenziato sulla base dei ruoli e dell'inquadramento delle risorse coinvolte (Responsabile di Filiale, Addetto cassa filiale, Responsabile commerciale crediti, Responsabile Coordinamento dipendenze, Addetto Ufficio Gestione posizioni, Direzione).

Il costo delle risorse interne si riferisce al tempo impiegato dagli addetti per il compimento dell'istruttoria veloce. Per la determinazione si prende in considerazione:

- il controllo delle segnalazioni di sconfino
- la valutazione della posizione
- la richiesta delle autorizzazioni necessarie qualora fuori autonomia
- le incombenze informatiche e amministrative.

Il costo delle risorse interne è determinato secondo la seguente formula:

**COSTO ANNUALE ADDETTO PER RUOLO (INCLUSI COSTI STRUTTURA) / ORE ANNUE LAVORATE / 60 \* MINUTI IMPIEGATI**

Parametri utilizzati nel calcolo:

Ore annue lavorate: 1.650 (220 gg lavorativi annui);

Numero medio dipendenti 2018: 530;

Costi di struttura per minuto lavorato: **TOTALE COSTI STRUTTURA BILANCIO 2018 / NUMERO DIPENDENTI / ORE ANNUE LAVORATE / 60 = 17.372.000/530/1650/60 = € 0,33**

#### Processo in autonomia della filiale

Addetti coinvolti nel processo (dati 2018):

Responsabile filiale costo annuo **€ 78.293** – 14 minuti

Addetto cassa filiale costo annuo **€ 52.243** – 6 minuti

**costo = (((78293/1650/60)+0,33)\*14)+(((52243/1650/60)+0,33)\*6) = € 20,84**

#### Processo fuori autonomia della filiale - autorizzazione sconfino di competenza del coordinamento commerciale – 80% delle pratiche

Addetti coinvolti nel processo (dati 2018):

Responsabile coordinamento dipendenze costo annuo **€ 118.053** – 25 minuti

Addetto funzioni di supporto e controllo costo annuo **€ 68.433** – 5 minuti

Responsabile di Direzione costo annuo **€ 179.259** – 1 minuto

Responsabile filiale costo annuo € **78.293** – 4 minuti

Addetto cassa filiale costo annuo € **52.243** – 6 minuti

**costo =**

$$(((118053/1650/60)+0,33)*25)+(((68433/1650/60)+0,33)*5)+(((179259/1650/60)+0,33)*1)+(((78293/1650/60)+0,33)*4)+(((52243/1650/60)+0,33)*6) = \text{€ } \mathbf{54,94}$$

Processo fuori autonomia della filiale - autorizzazione sconfino di competenza del coordinamento commerciale – posizione in monitoraggio – 15% delle pratiche

Addetti coinvolti nel processo (dati 2018):

Responsabile coordinamento dipendenze costo annuo € **118.053** – 5 minuti

Addetto funzioni di supporto e controllo costo annuo € **68.433** – 10 minuti

Responsabile Ufficio: costo annuo € **117.909** – 10 minuti

Responsabile filiale costo annuo € **78.293** – 4 minuti

Addetto cassa filiale costo annuo € **52.243** – 6 minuti

**costo =**

$$(((118053/1650/60)+0,33)*5)+(((68433/1650/60)+0,33)*10)+(((117909/1650/60)+0,33)*10)+(((78293/1650/60)+0,33)*4)+(((52243/1650/60)+0,33)*6) = \text{€ } \mathbf{42,66}$$

Processo fuori autonomia della filiale - autorizzazione sconfino di competenza della Direzione –5% delle pratiche

Addetti coinvolti nel processo (dati 2018):

Responsabile coordinamento dipendenze costo annuo € **118.053** – 10 minuti

Addetto funzioni di supporto e controllo costo annuo € **68.433** – 15 minuti

Responsabile di Direzione costo annuo € **179.259** – 10 minuti

Responsabile filiale costo annuo € **78.293** – 4 minuti

Addetto cassa filiale costo annuo € **52.243** – 6 minuti

**costo=**

$$(((118053/1650/60)+0,33)*10)+(((68433/1650/60)+0,33)*15)+(((179259/1650/60)+0,33)*10)+(((78293/1650/60)+0,33)*4)+(((52243/1650/60)+0,33)*6) = \text{€ } \mathbf{61,58}$$

La media ponderata dei tre processi sopra descritti genera il costo medio per le autorizzazioni fuori autonomia della filiale:

costo medio=  $54,53*80\% + 42,31*15\% + 61,13*5\% = \text{€ } \mathbf{53,43}$

Determinazione costo medio CONSUMATORI

- Pratiche in autonomia filiale: 5%
- Pratiche fuori autonomia filiale: 95%

Il calcolo del valore medio viene effettuato con la seguente formula:

costo medio=COSTO PROCESSO IN AUTONOMIA FILIALE \* 95% + COSTO PROCESSO FUORI AUTONOMIA FILIALE \* 5%

costo medio consumatori =  $20,84*95\% + 53,43*5\% = \text{€ } \mathbf{22,47}$



### Determinazione costo medio NON CONSUMATORI

Vengono determinati un valore minimo e un valore massimo: il valore minimo coincide con il costo del processo in autonomia della filiale, mentre il costo massimo è determinato dalla media dei costi dei processi meno frequenti (posizioni in monitoraggio e posizioni di competenza della Direzione).

costo minimo= **€ 20,84**

costo massimo= MEDIA (42,66;61,58) = **€ 52,12**

**TRACCIABILITA' DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE**

In tema di tracciabilità delle valutazioni, la Banca si è dotata di sistemi informativi in grado di registrare e conservare i log delle posizioni interrogate dagli addetti e delle banche dati consultate, nonché di storicizzare le annotazioni effettuate dall'operatore per motivare l'istruttoria e fornire le relative informazioni. Inoltre, è cura dell'addetto che effettua l'istruttoria, conservare ed archiviare correttamente le stampe prodotte durante l'istruttoria, oltre alle autorizzazioni ottenute mezzo mail e i visti necessari alla concessione degli sconfinamenti.

Tali attività consentono di determinare le condizioni da applicare alla clientela, in modo che siano coerenti con i costi mediamente sostenuti per svolgere l'attività di istruttoria veloce. Gli importi della CIV, definiti e differenziati per consumatori e non consumatori, sono riportati sui relativi fogli informativi dei conti correnti.

**ELENCO DELLE OPERAZIONI (CAUSALI DI ADDEBITO E DESCRIZIONI) ESCLUSE DALL'ADDEBITO DELLA CIV:**

CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE	CAUSALE	DESCRIZIONE
17	ADDEBITO ASSICURAZ.	30	ACCRED. EFFETTI SBF	66	SPESE ISTRUTT.	68	STORNO
17	PREMIO ASSICURATIVO	34	DISP. GIR IMMEDIATO	15	RIMBORSO FINANZIAM.	92	LIBRETTO ASSEGNI
19	RECUPERO BOLLI	16	COMMISSIONI M.A.V.	16	COMMISSIONI	94	COMM. SPESE TITOLI
16	COMM. PREL. BANCOMAT	19	BOLLI/SPESE P.O.S.	18	COMPETENZE LIQUIDAZIONE	95	COMM. SPESE ESTERO
16	COMM. DOPO INCASSO	66	REC. SPES ISTRUTTORIA	18	INT. DARE COMP. LEGALE	96	RETTIFICA IMPORTO
16	COMM. CRED. FIRMA	60	RETTIFICA VALUTA SBF	18	INT. DARE REG. BO	18	INTERESSI/COMPETENZE/ C.DEP.
16	COMM. ISTRUTTORIA	35	STORNO SBF	18	INT. DARE REG. VERS.	35	STORNO SBF
16	COMM. POS	66	SPESE TENUT FIDO	18	MORA SU INTERESSI DARE	66	SPESE PERIZIA VISURE IPOC.
16	COMM. INSOL/PROTES TATI	66	SPESE REVISIONE FIDO	18	CANONE C/C	66	SPESE VIS. IPOC.
16	COMM. TESSERA BANCOMAT	ZD	SPESE TELEFON.	19	IMPOSTE E TASSE	65	COMPETENZE SCONTO
66	RECUP. SPESE TRASF. TITOLI	34	ADD/ACC. DL/9 TREMONTI	20	CASSETTE DI SICUREZZA	62	SALDO
94	SPESE POSTALI E/C TITOLI	ZP	COMM. E SPESE SU FIDEJUSSIONI	22	SPESE GEST/AMM. DEP/TITOLI	66	COMMISS. MESSA A DISP. FONDI
16	COMM. RICHIESTA MOVIMENTI	ZQ	COMM. E SPESE SU CRED. DOC.	50	CANONE CASELLARIO POSTALE	45	CARTA DI CREDITO (NEXI)
66	SPESE	ZR	PENALI	60	RETT. VALUTA	70	EMISS/ESTINZ. CERT. DEP.
19	CAPITAL GAIN	42	EFF. INSOLUTI S.B.F.	19	IMPOSTE/TASSE NEGOZ. TIT.	19	IMPOSTA DI BOLLO GARANZIE
ZA	INSOLUTO M.A.V.	19	MARG. VARIAZ. FIB. 30	50	PAGAMENTO PEDAGGI	32	RICHIAMO RID
Z9	STORNO RID	32	EFFETTI RICHIAMATI S.B.F.	32	RICHIAMO RI.BA.	32	EFF. RICH. SCONTO
70	COMPRAV.AZ. NS.SOCI	50	VIACARD	17	SOTTOSCRIZ. POLIZZE VITA	Z9	INSOLUTO/STORNO RID
5	PREL. SU ATM NS. ISTITUTO	19	IMPOSTA D.L.77/83	32	EFFETTI RICHIAMATI	37	INSOLUTO RI.BA.
42	EFF. INSOL O PROTES	43	PAGAMENTO A MEZZO P.O.S.	55	ASS. INSOL O PROTES	70	COMPRAVENDITA TITOLI
19	IMPOSTA D.L. 239/96	86	EROG/ESTINZ FIN. IMPORT	87	EROG/ESTINZ FIN. EXPORT	91	PREL. SU ATM ALTRE BANCHE

66	MODULI VALUTARI	70	EMISS. CERT. DEPOSITO	45	ADDEBITO CONAD CARD	42	EFF. INSOL. SCONTO
45	OPERAZ. CARTA EUROCHEQUE, OPERAZ. CARTA DEBIT INTERNAZ	20B	ADDEBITI HOME BANKING	K9	COMPRAVENDITA TITOLI	43	PRELEVAMENTO P.O.S.

*Procedura interna aggiornata al 22 marzo 2021*